

LE VOSTRE DOMANDE

Regime successorio tedesco e le differenze con l'Italia

Vorrei farvi una domanda riguardante il diritto successorio tedesco. Infatti, a differenza dell'Italia dove la franchigia ai fini dell'imposta di successione fra genitore e figlio è pari ad euro un milione, oltre la quale si sconta l'imposta di successione pari al 4%, in Germania la franchigia è pari a 400mila euro, oltre la quale l'imposta di successione da scontare è pari al 7%. Sembra, tuttavia, che in Germania il valore della franchigia si ripristini interamente trascorsi dieci anni dall'ultima donazione. È possibile che una volta fatta una prima donazione di 400mila euro si possa non aspettare i 10 anni per effettuare una nuova donazione "sotto franchigia" di 400mila euro, ma donare ogni anno 1/10 (cioè 40mila euro) arrivando progressivamente dopo 10 anni a 400mila euro?

Paolo Burrioni
(via e-mail)

■ Il quesito del lettore si inserisce nell'ambito delle modifiche apportate nel 2010 dalla Germania alla normativa interna in materia di diritto sulle successioni e sulle donazioni, disciplinato dalla legge denominata "Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz" (ErbStG), ossia "Legge sulle successioni e sulle donazioni". Peraltro, la normativa appena

citata ha subito recentemente ulteriori modifiche ed è in continua evoluzione, pertanto si ritiene comunque opportuno confrontarsi con un professionista locale.

«In linea generale, si premette che la legge sopra citata prevede un'aliquota di imposta variabile dal 7% al 50% sulla base di due elementi: il grado di parentela tra il *de cuius*/donante e l'erede/donataro ed il valore del patrimonio caduto in successione "relictum" o donazione "donatum"», spiegano Luca Valdameri e Federica Balbiano dello studio **Pirola Pennuto Zei**.

«Non potendoci dilungare in questa sede, per evidenti ragioni di sintesi, sulle categorie di beneficiari previste dall'ErbStG né sulle modalità di valorizzazione degli asset, ci soffermeremo sul quesito del lettore, il quale chiede quale sia l'importo della franchigia sotto la quale la donazione tra genitori e figli non sconta imposte».

Come correttamente anticipato dal lettore, l'articolo 16 dell'ErbStG prevede una franchigia pari a 400mila euro in caso di donazione verso un discendente diretto (figlio) a cui si aggiunge un'ulteriore franchigia in caso di successiva acquisizione dei beni mortis causa che varia da 52mila euro a euro 10.300 euro in base all'età anagrafica dell'erede discendente.

«Come in Italia, anche in Germania nel momento in cui

si apre la successione si devono computare nell'attivo ereditario anche le donazioni effettuate *inter vivos* - precisa Valdameri e Balbiano - tuttavia l'articolo 14 dell'ErbStG rubricato "Berücksichtigung früherer Erwerbe" (Esame delle acquisizioni precedenti) richiama soltanto le donazioni effettuate negli ultimi 10 anni, escludendo pertanto implicitamente le donazioni avvenute al di fuori della finestra temporale dei 10 anni appena richiamati».

Il tenore letterale della norma citata sembra voler intendere che, al fine di determinare sia il valore della franchigia utilizzabile ai fini della donazione sia il valore computabile nel relictum ai fini della legittima al momento della successione, in caso di donazioni multiple effettuate in vita tra il medesimo donante ed il medesimo beneficiario, dovrà essere costituito dalla somma del valore dell'ultima donazione e del valore aggregato delle donazioni effettuate negli ultimi 10 anni.

Pertanto, la possibilità di considerare prospetticamente il raggiungimento della franchigia è corretta nella misura in cui rimane coerente alla logica di una "scala mobile" temporale in cui ogni anno può essere donato un decimo del valore della franchigia, senza superare nei 10 anni il suo valore complessivo.

